

STATUTO

KALYOGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALBANO LAZIALE RM CORSO
GIACOMO MATTEOTTI 131
Numero REA: RM - 1677266
Codice fiscale: 16807481003
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-11-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"

AL N. 798 di RACC.

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

"KALYOGA SOCIETA' COOPERATIVA".

**Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto,
normativa applicabile**

Art. 1 - Denominazione

E' costituita la società cooperativa denominata:

"KALYOGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Albano Laziale (RM).

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta).

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

Art. 4 - Scopi, attività mutualistica ed oggetto sociale

La società cooperativa si ispira ed è retta dai principi della mutualità prevalente e non persegue fini di lucro.

La cooperativa, nell'operare secondo i principi della mutualità e senza fini di speculazione privata, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini secondo le previsioni della legge n. 381/91 in materia di cooperazione sociale attraverso lo scopo plurimo e precisamente:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività richiamate all'art. 1, comma 1, lett. a) della Legge n. 381/1991;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle persone deboli ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 381/1991, se e in quanto collegate funzionalmente alle attività di cui al comma precedente. A tale scopo la stessa adotterà una organizzazione amministrativa tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate relative al comma a) e al comma b).

In particolare si prefigge di:

a) fornire ad Enti pubblici e privati, e/o privati cittadini servizi e attività educative, socio-educative, socio-assistenziali, socio-sanitarie, motorie, riabilitative, assistenziali ed ausiliarie di supporto agli stessi servizi. La società si propone inoltre di promuovere e fornire ai soggetti di cui sopra servizi ed attività a carattere

sociale, ricreativo educativo, didattico, formativo, assistenziale, riabilitativo, sanitario, culturale e di animazione sociale in genere destinate in via preferenziale a infanzia, minori, giovani, famiglie, persone con disabilità e anziani, soci e non soci, tramite la gestione in forma associata dei servizi secondo i principi della mutualità previsti dalle leggi dello stato.

La cooperativa si prefigge, inoltre, mediante strumenti organizzativi, di intervento culturale e sociale, di favorire la socializzazione dei bambini, dei minori, dei giovani, delle famiglie, degli adulti, delle persone con disabilità e degli anziani e di svolgere attività di educazione finalizzate alla conquista di nuove forme di partecipazione sociale.

Scrupolosa attenzione, anche in relazione alla Legge n. 381/1991, verrà data alle situazioni di chi si trova in stato di bisogno, handicap e/o emarginazione, con attività che saranno finalizzate alla qualificazione umana, morale, sociale, culturale, professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e della potenzialità di queste persone;

b) gestire attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991, se e in quanto collegate funzionalmente alle attività di cui al comma precedente.

Considerato lo scopo mutualistico così come definito, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, tutte le attività idonee al conseguimento dello scopo sociale, dettagliatamente indicate come di seguito:

Per quanto riguarda le attività di cui all'art.1 comma 1, lettera a) della legge 381/91:

a) offrire accesso ai servizi a tutti i bambini, i minori, i giovani, le famiglie, le persone con disabilità, gli anziani, attraverso apposite convenzioni con gli Enti competenti senza che influiscano reddito delle famiglie, condizioni individuali e familiari;

b) offrire servizi sociali, socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi, socio sanitari a persone anziane, a persone con disabilità, adulti, giovani, minori, siano essi autosufficienti o meno, soli o inseriti in gruppo familiari o strutture residenziali o semiresidenziali; la cooperativa a titolo esemplificativo potrà gestire attività e servizi di assistenza a domicilio o in centri appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici, privati, Enti Ecclesiastici e Religiosi strutture di accoglienza varie, servizi e centri di riabilitazione, centri diurni, centri residenziali, centri clinici riabilita-

tivi e terapeutici, attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali in cui si opera, al fine di rendere la comunità più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, nonché gestire strutture residenziali o semiresidenziali di qualsiasi forma e tipo atte o idonee ad esercitare le attività statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale;

c) progettare, promuovere e gestire interventi di educativa territoriale, unità educative di strada, centri educativi estivi, interventi educativi multiculturali o multietnici, interventi di mediazione culturale, assistenze educative domiciliari o scolastiche, sostegno scolastico;

d) progettare, promuovere e gestire centri aggregativi per minori o adolescenti, gruppi educativi territoriali, oratori, centri giovani, centri sociali;

e) progettare, promuovere e gestire gruppi appartamento, comunità familiari, strutture abitative, case famiglia, case di emergenza, case di pronta accoglienza, centri residenziali, centri diurni, centri socio educativi, centri socio culturali, di ogni tipo e forma per minori, adulti, persone con disabilità fisica, psichica e/o psichiatrica, in strutture sia proprie che di terzi;

f) progettare, promuovere e gestire o collaborare a progetti di cooperazione internazionale in campo sociale, educativo, socio educativo, socio assistenziale, socio sanitario;

g) progettare, promuovere e gestire corsi di aggiornamento per educatori, operatori sociali e scolastici, seminari, giornate di studio, corsi, corsi di formazione, scuole per operatori;

h) progettare, promuovere e gestire interventi di prevenzione primaria, secondaria, di riduzione del danno e interventi di prevenzione del disagio e della devianza in genere;

i) progettare, promuovere e gestire iniziative educative di assistenza all'infanzia quali ad esempio: asili nido, nido d'infanzia, servizi integrativi, servizi ricreativi, spazi bambini, centri per bambini e genitori, scuole materne, scuole dell'infanzia, centri gioco, ludoteche, baby room, laboratori ludici, asili aziendali;

j) progettare, promuovere, gestire e collaborare con centri per la famiglia, servizi di mediazione familiare, di sostegno alla genitorialità, gruppi di auto mutuo aiuto;

k) progettare, promuovere e gestire case di vacanza, ostelli, campeggi con indirizzo preferenziale per minori, giovani, persone con disabilità ed anziani;

l) produrre e diffondere pubblicazioni scritte, audiovisive, multimediali, video, a carattere educativo, sociale, assistenziale, riabilitativo, sanitario, ambientale, ecc.;

m) realizzare e gestire domini e portali Internet aventi tematiche di natura sociale, educativa, assistenziale, sanitaria, ambientale;

n) progettare, realizzare e gestire attività educative, ricreative e formative per scuole di ogni ordine e grado (attività didattiche, di animazione, formative, di sensibilizzazione, proiezioni, gite, soggiorni e qualsiasi altro servizio, nessuno escluso, concernente la gestione normale o straordinaria di una scuola);

o) promuovere e gestire vacanze sociali, momenti aggregativi, iniziative di turismo sociale, escursionistico e ambientale, di turismo alternativo in genere per minori, giovani, adulti, persone con disabilità e anziani;

p) collaborare con le amministrazioni locali e/o con consorzi fra esse per migliorare l'assistenza ai cittadini;

q) progettare, promuovere e gestire centri socio occupazionali, botteghe culturali e artigiane;

r) progettare, promuovere e gestire iniziative di educazione ambientale nel territorio, corsi di educazione ambientale, manuale, espressiva, musicale, sanitaria, stradale;

s) progettare, promuovere e gestire interventi di animazione sociale sul territorio;

t) progettare, promuovere e gestire centri visite di aree naturali e protette, musei, centri di educazione ambientale;

u) progettare, promuovere e gestire attività di consulenza psico-educativa, sostegno psicologico, psicoterapia e supervisione.

Per quanto riguarda le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 381/91, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91 in misura non inferiore al 30% dei lavoratori occupati in questo ambito:

a) l'esecuzione di lavori di pulizia di uffici, negozi, beni mobili, immobili in genere e loro manutenzione; in generale, lavori di pulizie civili ed industriali;

b) lo svolgimento di servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e recupero ambientale, attività di spurgo in genere;

c) l'esecuzione di attività agricole, zootecniche ed agriturismo;

d) la progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di aree verdi, parchi, giardini, impianti sportivi e ricreativi; servizi di gestione del verde in generale;

e) la raccolta, trasporto e smaltimento o riciclaggio e recupero dei rifiuti, con particolare riferimento alla gestione differenziata, gestione centri di raccolta, gestione pesa, movimentazione e lavaggio cassonetti e contenitori; servizio di spazzamento stradale manuale e meccanizzato; servizi di pulizia, spazzatura, lavatura di reti viarie di

qualsiasi tipo urbane ed extraurbane;

f) la gestione di parcheggi in genere;

g) la manutenzione, in edifici pubblici e privati, di intonaci, pavimenti e tinteggiatura, di impianti elettrici e idrici; ristrutturazione e restauri con sistemazione infissi, rivestimenti, carte da parati, pulizie grondaie, sistemazione tetti e simili;

h) l'esecuzione di lavori di metalmeccanica, falegnameria e verniciatura;

i) l'assunzione ed esecuzione di qualunque lavoro di trasporto merci, logistica, facchinaggio, traslochi, autotrasporto e movimentazione merci per conto di terzi e ogni altro servizio collaterale o collegato;

j) la gestione servizi di trasporto e accompagnamento di persone atti a soddisfare richieste presentate dall'utenza;

k) la gestione servizi di affissione;

l) lo svolgimento di attività di stampa, pubblicità, foto-composizione, attività editoriale e di distribuzione;

m) l'elaborazione dati e pratiche amministrative;

n) la gestione di palestre ed impianti sportivi;

o) la gestione servizi di guardiania, custodia, portineria e vigilanza;

p) la conduzione e gestione di pubblici esercizi commerciali e di ristoro, quali bar, mense pubbliche e private, ristoranti, centri e circoli ricreativi, impianti sportivi, piscine, locali ricreativi in genere, complessi turistici e agrituristici, di divertimento e svago;

q) la gestione di strutture a carattere ricettivo/turistico; gestione di campeggi, servizi di cucina, di cottura, di preparazione di alimenti e bevande e servizi ausiliari;

r) lo svolgimento di attività di assemblaggio e confezionamento di prodotti diversi, con ogni tipologia di materiale.

Le suddette attività diverse dovranno essere funzionalmente collegate a quelle di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 1 della Legge n. 381/1991 sopra elencate. Le persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere socie della cooperativa stessa e la condizione di persona svantaggiata risulterà da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente che ne determina la durata.

Tutte le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubbli-

ci o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammmodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 5 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determinerà l'obbligo per l'organo amministrativo di convocare senza indugio l'assemblea sociale per deliberare, mediante le necessarie modificazioni dello statuto, l'adozione delle norme sulle società per azioni. I soci che non concorrono a tale deliberazione avranno la facoltà di esercitare il diritto di recesso.

Qualora l'assemblea non deliberi quanto previsto e stabilito per legge entro un anno dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti sopra indicati, la cooperativa si scioglie.

Art. 6 - Numero e requisiti dei soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesisten-

ti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. Possono essere altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 7 - Soci volontari

Possono essere soci i volontari che prestano la loro attività gratuitamente così come previsto dall'art. 2 della Legge n. 381/1991.

Art. 8 - Soci persone giuridiche

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2522 c.c., possono essere ammesse come soci della Cooperativa, così come previsto dall'art. 11 della Legge n. 381/91, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Art. 9 - Socio "in prova".

Nei limiti previsti dalla legge, l'organo amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi soci nella categoria speciale dei "soci in prova". La permanenza in tale categoria non potrà superare i cinque anni dall'ammissione.

Tale categoria speciale è istituita al fine di consentire la formazione migliore del socio cooperatore e, all'un tempo, di garantirne il suo migliore inserimento nella vita sociale.

Il socio appartenente a questa categoria, per tutto il periodo di appartenenza, deve osservare tutti gli obblighi, di legge e di statuto, fissati a carico dei soci cooperatori; a lui spettano i diritti amministrativi come a qualunque socio cooperatore. Per quanto riguarda gli utili e i ristorni, ove attribuibili ai sensi di legge e di statuto, al "socio in prova" gli stessi spettano in ragione di un mezzo rispetto al normale socio cooperatore.

Cessato il periodo di appartenenza alla categoria speciale, il socio è ammesso a godere degli stessi diritti spettanti ai soci cooperatori, ove il rapporto sociale i prosegua.

Art. 10 - Soci sovventori

La cooperativa può costituire fondi di garanzia per il pagamento delle indennità a norma dell'art. 2548 c.c.. I fondi possono essere costituiti sia mediante speciali conferimenti da parti di assicurati che mediante speciali conferimento da parte di terzi, cui è attribuita la qualità di soci sovventori.

Ai soci sovventori spetta un voto qualunque sia l'ammontare del conferimento da ciascuno effettuato a costituzione del fondo. In ogni caso i voti attribuiti complessivamente ai soci sovventori non possono superare il numero complessivo di voti

spettanti agli assicurati.

La disciplina della categoria, dei diritti e degli obblighi dei soci sovventori è quella di legge.

Art. 11 - Procedura di ammissione

Il soggetto, persona fisica o ente, che intenda essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, ovvero, trattandosi di soggetto non persona fisica, l'indicazione della ragione o denominazione sociale, della sede, del capitale, del codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese;
- b) indicazione della sua effettiva attività di lavoro o, trattandosi di soggetti non persone fisiche, dei profili di compatibilità tra fattività dell'istante e quella della cooperativa;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, comunque mai inferiore a quella stabilita dalla legge e dall'atto costitutivo (in conformità alla legge), né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- e) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione se con criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e la inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci e diventerà operante con il versamento della quota sociale sottoscritta, dell'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'Organo Amministrativo e della quota associativa annuale per l'assistenza amministrativa da prestare ai soci per le di verse problematiche, anche extra lavorative,

deliberata dal medesimo organo.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva con vocazione.

Non restano preclusi, tuttavia, dopo l'esperimento della procedura di cui sopra, gli ordinari rimedi a tutela dell'aspirante socio non ammesso, ove ricorrenti nel caso di specie.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 12 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art. 13 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare quanto dovuto a liberazione della partecipazione sottoscritta, anche a rate, secondo quanto stabilito dagli amministratori in sede di ammissione.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione eventualmente stabilita, anno per anno, dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a fare tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 14 - Caratteristiche delle partecipazioni

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire le proprie partecipazioni deve darne comunicazione all'organo am-

ministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art. 15 - Operazioni su partecipazioni proprie

E' vietato l'acquisto - ed ogni altra operazione di cui all'art. 2474 c.c. - di partecipazioni proprie da parte della società.

Art. 16 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti: dal presente statuto, dalle disposizioni di legge, codicistiche e speciali, sulle società cooperative.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
- d - la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2545 octies c.c.;
- e - il trasferimento della residenza del socio in un Comune/Provincia/Regione diverso da quello/quella in cui la cooperativa svolge la propria attività;
- f - la cessazione dell'attività della cooperativa nel Comune/Provincia/Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato ai sensi di legge ed attribuisce al socio receduto i diritti previsti dalla legge. Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;

- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario;

- lo scioglimento del rapporto sociale ha per effetto la risoluzione dei del rapporto mutualistico in corso.

Art. 17 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento delle partecipazioni sottoscritte;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) per sopravvenuta inabilità, non possa partecipare allo svolgimento dell'attività lavorativa oggetto del l'impresa sociale;
- 7) per cessazione dell'ulteriore rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) per qualsiasi ragione o causa;
- 8) per ogni altra causa espressamente contemplata dalle leggi, di volta in volta, in vigore e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, nelle forme di legge. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre la procedura di mediazione ed arbitrato prevista dal successivo art. 45 nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento dei rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Gli eventuali diritti patrimoniali del socio escluso sono regolati, dal la legge.

Art. 18 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle partecipazioni secondo le disposizioni di legge.

Art. 19 - Liquidazione e rimborso delle partecipazioni

Nei casi di recesso, di esclusione e di morte del socio, liquidazione e rimborsi sono regolati dall'art. 2535 c.c..

Art. 20 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso

questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle partecipazioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 21 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato:

- dai conferimenti dei soci cooperatori;
- da ogni altra utilità per legge imputabile a capitale sociale;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 22 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore al 1'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato nonché di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per dividendi;

b) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

c) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 23 - Capitale sociale

Il capitale è variabile ed è rappresentato da partecipazioni, che non possono essere rappresentate da azioni, del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.

Nessun socio può avere tante partecipazioni, il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 24 - Bilancio di esercizio e bilancio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per

l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

La società è tenuta alla redazione, deposito e pubblicazione del bilancio sociale ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 nel rispetto delle linee guida da definirsi con Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Art. 25 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, istituiti dalla legge 59/92, nella misura e con le modalità previste dalla legge medesima e da ogni altra applicabile;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità prevalente, soltanto ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 2545-quinquies, comma 2, c.c. e comunque entro il limite massimo di legge, rispettando, in ogni caso il principio di pari trattamento tra soci cooperatori;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 26 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci, nel rispetto dei limiti di legge e comunque in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti, economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

Art. 27 - Emissione di titoli di debito

La cooperativa, in conformità a quanto disposto in materia di società per azioni e con i limiti ivi previsti, può emettere titoli di debito, con deliberazione assembleare.

I titoli sono emessi, possono essere sottoscritti e circolano se e quanto stabilito dalle norme applicabili alla società per azioni, ove qui non diversamente disposto.

La decisione di emissione di titoli di debito va assunta dall'assemblea e richiede, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà

dell'intero capitale sociale.

La deliberazione assembleare di emissione di titoli di debito deve essere accompagnata da una relazione dell'organo amministrativo che giustifichi la necessità di reperire all'esterno capitale finanziario, sulla base della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. Detta relazione deve riferirsi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società alla data più vicina possibile all'assunzione della decisione di emissione dei titoli e comunque deve essere non più vecchia di quattro mesi dalla data di assunzione della decisione.

Ai soci che non consentono alla decisione di emissione di titoli di debito spetta il diritto di recesso immediato dalla società, con gli effetti di cui all'art. 2473, commi 3 e 4 c.c.

L'efficacia della dichiarazione di recesso è regolata dall'art. 1335 c.c. Da quel momento troveranno applicazione le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art 2473 c.c.

Trovano applicazione, in quanto qui non derogate, le disposizioni di cui all'art. 2483 c.c.

Art. 28 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà con tenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura dell'organo amministrativo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario

oppure, in alternativa

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci. A tal fine costituisce strumento preferenziale la posta elettronica certificata, agli indirizzi che ciascun socio è tenuto a comunicare senza indugio alla società.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia totalitaria ai sensi di legge. Tuttavia in tale ipotesi:

ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente mente informato;

dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dei predetti organi.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Art. 29 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei voti spettanti a tutti i soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, salvo quanto previsto diversamente dall'art. 27 di questo statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati più della metà dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci presenti o rappresentati.

In ogni caso le maggioranze richieste per la costituzione e la deliberazione sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

Art. 30 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno

tre mesi nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero delle partecipazioni possedute.

Art. 31 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, nel le forme e con l'osservanza dei limiti di legge.

Art. 32 - Assemblee separate

Al fine di favorire la partecipazione diretta del socio alla vita della cooperativa, le deliberazioni sono assunte con il metodo delle assemblee separate, quando il numero dei soci sia superiore a 200 (duecento) e, comunque, qualora la cooperativa avesse più di tremila soci e qualora svolgesse la propria attività in più province ovvero avesse più di cinquecento soci e si realizzassero più gestioni mutualistiche. In questi ultimi due casi le assemblee separate devono svolgersi in ciascuna delle province in cui la cooperativa opera ovvero per ciascuna delle gestioni mutualistiche e a ciascuna delle assemblee separate intervengono i soci che hanno residenza nella provincia ovvero che partecipano alla attività mutualistica di rispettiva competenza.

Nelle altre ipotesi l'Organo amministrativo, in sede di convocazione, indica i luoghi in cui dovranno tenersi le assemblee separate, che saranno scelti, tenendo conto delle esigenze concrete dei soci, tra quelli nei quali, abitualmente, si svolge l'attività della società.

Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite per l'assemblea generale dalla legge e dal presente statuto.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo e il tempo delle adunanze tanto delle assemblee separate come dell'assemblea generale che deve in ogni caso tenersi non prima di 30 (trenta) giorni rispetto a quello fissato per le assemblee separate. L'avviso di convocazione deve contenere, per esteso, la deliberazione proposta.

All'assemblea generale partecipano soci delegati in numero complessivo pari a 30 (trenta) eletti dalle assemblee separate in proporzione al numero dei voti spettanti ai soci ammessi alle singole assemblee separate, nel rispetto, in ogni caso, del principio di assicurare la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. I delegati sono eletti, in ciascuna assemblea separata, in proporzione ai voti espressi. Alla minoranza spetta la nomina di almeno un delegato qualora essa raggiunga almeno il 10% (dieci per cento) dei voti validamente espressi.

Nell'assemblea generale, cui hanno diritto di partecipare tutti i soci della cooperativa che hanno partecipato alle assemblee separate, il voto è esercitato esclusivamente dai delegati nominati dalle assemblee separate.

Art. 33 - Organo amministrativo - Consiglio di amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministra-

zione, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

I membri del Consiglio di amministrazione devono essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea, fatta eccezione per i primi, nominati nell'atto costitutivo; essi durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea con vocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 34 - Adunanze del consiglio

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea che ha nominato il consiglio stesso; il consiglio può inoltre nominare un vice presidente ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 35 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.

Art. 36 - Poteri di gestione

L'Organo Amministrativo è munito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa. Può decidere, conformemente alla legge ed allo statuto, su tutti gli atti ed operazioni, tanto di ordinaria che di straordinaria amministrazione, che non siano espressamente riservati all'assemblea, ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione ed al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 37 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci, né i poteri concernenti le materie elencate dall'art. 2475, comma 5, c.c..

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 38 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai vice-presidenti ed agli amministratori delegati, in via tra di loro con giunta o disgiunta

secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina.

Art. 39 - Compensi e rimborsi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea può determinare un compenso in favore degli amministratori.

Per questa ipotesi, l'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 40 - Controllo diretto dei soci

I soci, nei limiti di legge stabilito in riferimento alle norme del tipo sociale applicabili alla società, hanno i diritti di controllo ed ispezione stabiliti dalla legge, entro i limiti fissati dalla stessa.

Art. 41 - Organo di controllo e revisore contabile

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., ovvero per delibera dei soci, la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-

ciali per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare un revisore al quale affidare unicamente le attività di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia. Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 42 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa durante la fase di liquidazione;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 43 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514, comma 1, lettera d), c.c..

Art. 44 - Disposizioni Generali

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

In relazione alla peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo verranno disciplinati da apposito regolamento interno, redatto dall'organo amministrativo ai sensi di legge ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea sociale può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il regolamento interno può anche definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Art. 45 - Clausola di mediazione ed arbitrato

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci, in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno devolute ad un tentativo di conciliazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita nel Regolamento di mediazione dell'Organismo di Conciliazione Forense di Nola.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare il procedimento arbitrale, richiamando esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui al comma 6 dell'art. 40 del D.Lgs. n. 5/2003. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli artt. da 38 a 40 del D.Lgs. n. 5/2003 e, per quanto con esso non contrastante, dal suddetto Regolamento di mediazione, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

Nell'ipotesi di mancato accordo, ovvero di rifiuto espresso

del suddetto tentativo di conciliazione, o comunque dopo 30 giorni dalla data di deposito della domanda di conciliazione rimasta senza riscontro, si considera concluso il procedimento di conciliazione e la controversia sarà devoluta a decisione arbitrale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Napoli.

La clausola arbitrale di cui sopra è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola arbitrale in questione.

L'organo arbitrale sarà costituito da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale di Napoli e scelto tra gli esperti di diritto e di settore.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 5/2003. L'organo arbitrale decide secondo diritto. Il lodo è impugnabile nei casi e nelle forme di legge.

L'organo arbitrale decide nel termine di tre mesi dalla sua costituzione, salvo proroga per non più di una sola volta (a) nel caso di cui al l'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003; (b) nel caso in cui sia necessario disporre una CTU o (c) in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Al momento della sua costituzione, l'organo arbitrale fissa le regole procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti.

In ogni caso deve fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'organo arbitrale è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 46 - Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto sociale, si rinvia alle norme di legge in materia.

F.to Armando Cucciniello

Francesca COSTANTINI notaio (l.s.)

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO
CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23 D. LGS. 7.3.2005 N. 82.**